



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI  
(Provincia di Catanzaro)

Ordinanza n. 19 del 24/02/2021

**Oggetto:** Divieto di sosta e transito veicolare temporaneo sul tratto di strada Via Dott. Cimino e via S. Francesco di Paola.

**IL SINDACO**

**Considerato** che è pervenuta, a mezzo PEC, segnalazione di pericolo, da parte di un genitore di una alunna frequentante la Scuola Primaria "Prof. Vincenzo Sirianni" di questo Comune, acquisita al protocollo comunale in data 08/02/2021, al n. 743;

**Considerato**, altresì, che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Rodari", con nota Prot. n. 445 I/8 del 09/02/2021, acquisita al protocollo comunale in data 09/02/2021 al n. 785, ha trasmesso, a mezzo PEC, la precitata segnalazione del genitore per le migliori determinazioni da parte di questo Ente;

**Atteso** che sul tratto di strada comunale denominato: "Via Dott. Cimino", precisamente: dall'intersezione con la Via San Francesco di Paola (ove risulta ubicata la Scuola Primaria) fino all'intersezione con la Strada Provinciale n. 159, nella fascia oraria dalle ore 08,00 alle ore 08,30 e dalle ore 15,00 alle ore 15,30 si potrebbero verificare condizioni di pericolo a seguito di intervenute modifiche alle modalità di ingresso ed uscita degli alunni della predetta Scuola, determinate dal distanziamento sociale per effetto della pandemia epidemiologica da Covid-19;

**Verificato** che, effettivamente, su detto tratto di strada comunale, nelle predette fasce orarie, in presenza di alunni e genitori, transitano le autovetture dei genitori che accompagnano i propri figli a scuola configurandosi così una condizione di disordine del flusso veicolare e pedonale;

**Ritenuto** necessario adottare adeguate misure al fine di scongiurare potenziali pericoli per la pubblica incolumità su detto tratto di strada comunale;

**Visto** l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**ORDINA**

Per i motivi di cui in premessa, **il divieto di sosta e di transito temporaneo a tutti i veicoli dalle ore 08,00 alle ore 08,30 e dalle ore 15,00 alle ore 15,30 dal lunedì al venerdì**, con decorrenza **24/02/2021** fino **alla chiusura dell'anno scolastico in corso**, nei tratti di strada comunale denominati: "*Via Dott. Cimino*" e "*Via San Francesco di Paola* rispettivamente -dall'intersezione di Corso Garibaldi fino all'intersezione con la Strada Provinciale n. 159; -dall'intersezione di Via Colonnello De Franco fino all'intersezione con Via Dott. Cimino.

Dal divieto sono esclusi gli autobus comunali, i residenti, il personale scolastico, le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso.

**DISPONE**

- Che il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e la Stazione dei Carabinieri di Soveria Mannelli vigilino per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune ed affissa nei vari luoghi pubblici e sul territorio comunale.
- Che venga trasmessa alla Stazione CC Soveria Mannelli, all'Istituto Comprensivo G. Rodari di Soveria Mannelli.

### INFORMA

- Che, a norma dell'art.3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.
- Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/1992.
- Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13 e 14, del Codice della Strada.



IL SINDACO  
Dott. Leonardo Siriani